

RIVELAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE

Art 622 codice penale:

“ ... Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento...”

Costituisce segreto ciò che non è noto ai più e che come tale non deve essere divulgato e, in particolare ciò che la persona non vuole sia divulgato che attiene alla sua sfera intima (stato di salute, onore, famiglia, credo religioso, ideologia politica). Il Segreto assume carattere professionale per il sanitario quando l'apprendimento della notizia è collegato all'esercizio della professione.